

## Codice Procedura Civile art. 669 Bis

LIBRO TERZO  
*Del processo di esecuzione*  
TITOLO IV  
*Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare*

### **Forma della domanda** (1).

**[I]**. La domanda si propone con ricorso [125] depositato nella cancelleria del giudice competente [669-ter, 669-quater, 669-quinquies].

(1) *V. nota alla sezione I.*

Documento n. 2 di 14 Archivio : Codici

## Codice Procedura Civile art. 669 Ter

LIBRO TERZO  
*Del processo di esecuzione*  
TITOLO IV  
*Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare*

### **Competenza anteriore alla causa** (1).

**[I]**. Prima dell'inizio della causa di merito la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito [8 ss., 18 ss., 688<sup>1</sup>].

**[II]**. Se competente per la causa di merito è il giudice di pace, la domanda si propone al tribunale (2).

**[III]**. Se il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito [4], la domanda si propone al giudice, che sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare [669-duodecies].

**[IV]**. A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio [36 att.] e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento (3).

(1) *V. nota alla sezione I.*

(2) *Comma modificato dapprima dall'art. 39 l. 21 novembre 1991, n. 374, e successivamente dall'art. 107<sup>1a</sup> d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.*

(3) *Comma così modificato dall'art. 107<sup>1b</sup> d.lgs. n. 51, cit., con effetto, ai sensi dell'art. 247, comma 1, dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, cit., dal 2 giugno 1999.*

Documento n. 3 di 14 Archivio : Codici

## Codice Procedura Civile art. 669 Quater

LIBRO TERZO  
*Del processo di esecuzione*  
TITOLO IV  
*Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare*

**Competenza in corso di causa** (1).

[I]. Quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa.

[II]. Se la causa pende davanti al tribunale la domanda si propone all'istruttore oppure, se questi non è ancora designato [168-bis] o il giudizio è sospeso [295 ss.] o interrotto [299 ss.], al presidente, il quale provvede ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 669-ter.

[III]. Se la causa pende davanti al giudice di pace, la domanda si propone al tribunale (2) (3).

[IV]. In pendenza dei termini per proporre l'impugnazione [325, 327] la domanda si propone al giudice che ha pronunciato la sentenza.

[V]. Se la causa pende davanti al giudice straniero, e il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, si applica il terzo comma dell'articolo 669-ter.

[VI]. Il terzo comma dell'articolo 669-ter si applica altresì nel caso in cui l'azione civile è stata esercitata [76<sup>1</sup> c.p.p.] o trasferita [75<sup>1</sup> c.p.p.] nel processo penale, salva l'applicazione del comma 2 dell'articolo 316 del codice di procedura penale [317<sup>1,2</sup> c.p.p.].

(1) *V. nota alla sezione I.*

(2) *Comma così modificato dall'art. 39 l. 21 novembre 1991, n. 374.*

(3) *V. sub art. 661.*

Documento n. 4 di 14 Archivio : Codici

**Codice Procedura Civile art. 669 Quinquies**

LIBRO TERZO

*Del processo di esecuzione*

TITOLO IV

*Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare*

**Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale** (1).

[I]. Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria [808<sup>1</sup>] o è compromessa in arbitri [806, 807<sup>1</sup>, 808-bis] anche non rituali [808-ter] (2) o se è pendente il giudizio arbitrale [813, 816 ss.], la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito [818].

(1) *V. nota alla sezione I.*

(2) *Le parole « anche non rituali » sono state inserite, in sede di conversione, dall'art. 2<sup>3</sup> lett. e-bis) n. 1 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell'art. 2<sup>3-quinquies</sup> d.l. n. 35, cit., le modifiche si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006.*

Documento n. 5 di 14 Archivio : Codici

**Codice Procedura Civile art. 669 Sexies**

LIBRO TERZO

*Del processo di esecuzione*

TITOLO IV

*Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare*

**Procedimento** (1).

[I]. Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza all'accoglimento [669-octies<sup>1</sup>] o al rigetto [669-septies<sup>1</sup>] della domanda.

[II]. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione [669-duodecies] del provvedimento, provvede con decreto motivato [135<sup>4</sup>] assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine perentorio [153] non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.

[III]. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati.

(1) *V. nota alla sezione I.*

Documento n. 6 di 14 Archivio : Codici

### **Codice Procedura Civile art. 669 Septies**

LIBRO TERZO  
*Del processo di esecuzione*  
TITOLO IV  
*Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare*

#### ***Provvedimento negativo*** (1).

[I]. L'ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda [640<sup>3</sup>]. L'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza [669-bis] per il provvedimento cautelare quando si verificano mutamenti delle circostanze [669-decies<sup>1</sup>] o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.

[II]. Se l'ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare [91<sup>1</sup>].

[III]. La condanna alle spese è immediatamente esecutiva [474<sup>2n.1</sup>] ed è opponibile ai sensi degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili, nel termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione [134<sup>2</sup>, 136].

(1) *V. nota alla sezione I.*

Documento n. 7 di 14 Archivio : Codici

### **Codice Procedura Civile art. 669 Octies**

LIBRO TERZO  
*Del processo di esecuzione*  
TITOLO IV  
*Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare*

#### ***Provvedimento di accoglimento*** (1) (2).

[I]. L'ordinanza di accoglimento [669-undecies], ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio [153] non superiore a sessanta giorni (3) per l'inizio del giudizio di merito [669-novies<sup>1</sup>], salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 669-novies.

[II]. In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di sessanta giorni (3).

[III]. Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione [134<sup>2</sup>, 136].

[IV]. Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale è divenuta procedibile o, in caso di mancata presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni (4).

[V]. Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri (5).

[VI]. Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell'articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denuncia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito (6).

[VII]. L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti di cui al primo comma, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa (6) (7).

[VIII]. L'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo (6).

(1) *V. nota alla sezione I.*

(2) *C. cost. 14 novembre 2007, n. 379 ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, una questione di legittimità costituzionale del presente articolo e dell'art. 703 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.*

(3) *Le parole « sessanta giorni » sono state sostituite, in sede di conversione, alle parole « trenta giorni » dall'art. 2<sup>3 lett. e-bis) n. 2</sup> d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2<sup>3-quinquies</sup> d.l. n. 35, cit., le modifiche si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006.*

(4) *Comma inserito dall'art. 31<sup>2</sup> d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e successivamente così modificato dall'art. 19<sup>18</sup> d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387.*

(5) *Comma aggiunto dall'art. 1 l. 5 gennaio 1994, n. 25.*

(6) *Comma aggiunto, in sede di conversione, dall'art. 2<sup>3 lett. e-bis) n. 2</sup> d.l. n. 35, cit., con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2<sup>3-quinquies</sup> d.l. n. 35, cit., le modifiche si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006.*

(7) *Il riferimento ai « provvedimenti di cui al primo comma » deve verosimilmente intendersi al comma precedente.*

Documento n. 8 di 14 Archivio : Codici

## **Codice Procedura Civile art. 669 Nonies**

LIBRO TERZO  
*Del processo di esecuzione*  
TITOLO IV  
*Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare*

### ***Inefficacia del provvedimento cautelare* (1).**

[I]. Se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all'articolo 669-octies, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue [306 ss.], il provvedimento cautelare perde la sua efficacia [669-octies<sup>6</sup>, 675].

[III]. In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il provvedimento [669-ter, 669-quater, 669-quinquies], su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c'è contestazione, con ordinanza avente efficacia esecutiva, che il provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con sentenza provvisoriamente esecutiva, salva la possibilità di emanare in corso di causa i provvedimenti di cui all'articolo 669-decies.

**[III]**. Il provvedimento cautelare perde altresì efficacia se non è stata versata la cauzione [119; 86 att.] di cui all'articolo 669-undecies, ovvero se con sentenza, anche non passata in giudicato [282], è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.

**[IV]**. Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato italiano o estero, il provvedimento cautelare, oltre che nei casi previsti nel primo e nel terzo comma, perde altresì efficacia:

1) se la parte che l'aveva richiesto non presenta domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo arbitrale entro i termini eventualmente previsti a pena di decadenza dalla legge o dalle convenzioni internazionali [156-bis<sup>1</sup> att.];

2) se sono pronunciati sentenza straniera, anche non passata in giudicato, o lodo arbitrale [823, 824-bis] che dichiarino inesistente il diritto per il quale il provvedimento era stato concesso. Per la dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino si applica il secondo comma del presente articolo.

(1) *V. nota alla sezione I.*

Documento n. 9 di 14 Archivio : Codici

## **Codice Procedura Civile art. 669 Decies**

### LIBRO TERZO

#### *Del processo di esecuzione*

#### TITOLO IV

#### *Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare*

### **Revoca e modifica (1).**

**[I]**. Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies, nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuta a conoscenza (2).

**[II]**. Quando il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato dichiarato estinto, la revoca e la modifica dell'ordinanza di accoglimento, esaurita l'eventuale fase del reclamo proposto ai sensi dell'articolo 669-terdecies, possono essere richieste al giudice che ha provveduto sull'istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuta a conoscenza (2).

**[III]**. Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato, ovvero se l'azione civile è stata esercitata [76<sup>1</sup> c.p.p.] o trasferita [75<sup>1</sup> c.p.p.] nel processo penale, i provvedimenti previsti dal presente articolo devono essere richiesti al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare [669-quater<sup>5-6</sup>, 669-quinquies].

(1) *V. nota alla sezione I.*

(2) *L'art. 2<sup>3 lett. e-bis) n. 3</sup> d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, ha sostituito, in sede di conversione, i primi due commi all'originario primo comma, con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2<sup>3-quinquies</sup> d.l. n. 35, cit., le modifiche si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006. Il testo precedentemente in vigore, recitava: «Nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare anche se emesso anteriormente alla causa se si verificano mutamenti nelle circostanze».*

Documento n. 10 di 14 Archivio : Codici

**Codice Procedura Civile art. 669 Undecies**

LIBRO TERZO  
*Del processo di esecuzione*  
TITOLO IV  
*Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare*

**Cauzione** (1).

**[I]**. Con il provvedimento di accoglimento [669-octies<sup>1</sup>] o di conferma [669-sexies<sup>2</sup>] ovvero con il provvedimento di modifica [669-decies<sup>1</sup>] il giudice può imporre all'istante, valutata ogni circostanza, una cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni [96<sup>2</sup>, 119, 669-novies<sup>3</sup>; 86 att.].

(1) *V. nota alla sezione I.*

Documento n. 11 di 14 Archivio : Codici

**Codice Procedura Civile art. 669 Duodecies**

LIBRO TERZO  
*Del processo di esecuzione*  
TITOLO IV  
*Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare*

**Attuazione** (1).

**[I]**. Salvo quanto disposto dagli articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri, l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491 e seguenti in quanto compatibili, mentre l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare [2930, 2931, 2933<sup>1</sup> c.c.] avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare [669-ter, 669-quater, 669-quinquies] il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni [610, 613], dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito.

(1) *V. nota alla sezione I.*

Documento n. 12 di 14 Archivio : Codici

**Codice Procedura Civile art. 669 Ter decies**

LIBRO TERZO  
*Del processo di esecuzione*  
TITOLO IV  
*Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare*

**Reclamo contro i provvedimenti cautelari** (1).

[I]. Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore (2).

[II]. Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla corte d'appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte d'appello più vicina (3).

[III]. Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738.

[IV]. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice (4).

[V]. Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile [177<sup>3 n. 2</sup>] con la quale conferma, modifica o revoca [669-decies] il provvedimento cautelare.

[VI]. Il reclamo non sospende l'esecuzione [669-duodecies] del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti [669-decies<sup>1</sup>] il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile [177<sup>3 n. 2</sup>] la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione [119; 86 att.].

(1) *V. nota alla sezione I.*

(2) *Comma così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 2<sup>3 lett. e-bis</sup> n. 4.1 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2<sup>3-quinquies</sup> d.l. n. 35, cit., le modifiche si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006. Il testo precedentemente in vigore, recitava: «[I]. Contro l'ordinanza con la quale, prima dell'inizio o nel corso della causa di merito, sia stato concesso un provvedimento cautelare, è ammesso reclamo nei termini previsti dall'articolo 739, secondo comma.». Precedentemente la Corte cost., con sentenza 23 giugno 1994, n. 253, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non ammetteva il reclamo ivi previsto, anche avverso l'ordinanza con cui sia fosse stata rigettata la domanda di provvedimento cautelare.*

(3) *Comma così modificato dall'art. 108 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.*

(4) *Comma inserito, in sede di conversione, dall'art. 2<sup>3 lett. e-bis</sup> n. 4.2 d.l. n. 35, cit., con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2<sup>3-quinquies</sup> d.l. n. 35, cit., le modifiche si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006.*

Documento n. 13 di 14 Archivio : Codici

## **Codice Procedura Civile art. 669 Quater decies**

### LIBRO TERZO

#### *Del processo di esecuzione*

#### TITOLO IV

#### *Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare*

### **Ambito di applicazione** (1) (2).

[I]. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo capo, nonché, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile [23<sup>3</sup>, 146<sup>3</sup>, 1109<sup>2</sup>, 1137<sup>2</sup>, 2287<sup>2</sup>, 2378<sup>4</sup> c.c.] e dalle leggi speciali. L'articolo 669-septies si applica altresì ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla sezione IV di questo capo.

(1) *V. nota alla sezione I.*

(2) *La Corte cost., con sentenza 16 maggio 2008, n. 144, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli articoli 692 e 696 dello stesso codice.*

**Codice Procedura Civile art. 700**

LIBRO QUARTO  
*Dei procedimenti speciali*  
TITOLO I  
*Dei procedimenti sommari*  
CAPO III  
*Dei procedimenti cautelari*  
SEZIONE V  
*Dei provvedimenti d'urgenza*

***Condizioni per la concessione.***

[1]. Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso [125] al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.